



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n.

950

Adottata dal Direttore Generale in data 12 GIU. 2014

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Sassari, relativa alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale,

**PREMESSO** che il decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 1998 n.142, prevede che i tirocini si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università ed Enti Pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori;

**VISTO** il D.P.R n.162 del 10 marzo 1982, " Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", il D.M del 01 Agosto 2005 "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";

**PREMESSO** che l'Università degli Studi di Sassari, intende attuare nell'interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, una convenzione con la Ns Azienda, al fine di avvalersi delle attrezzature e dei servizi logistici presenti nella struttura, per le attività professionalizzanti rientranti negli standar della formazione specialistica;

**PRESO ATTO** che con nota prot.n.16179 del 04 giugno 2014, l'Università degli Studi di Sassari "Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera", rappresentata dal Prof. Antonio Carta propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento dell'attività formativa di tipo didattico – pratico degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

**ACCERTATO** che l'Università degli studi di Sassari ai sensi dell'art.6, della suddetta convenzione, garantisce che lo specializzando sia coperto da un assicurazione che copra tutti i rischi professionali e gli infortuni nonché la responsabilità civile verso terzi in dipendenza dell'attività svolta presso le strutture dell'azienda;

**PRESO ATTO** che in conformità alle disposizioni citate nel precedente paragrafo, vengono confermati gli impegni ad assolvere detti adempimenti;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Farmacia Ospedaliera, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante, con la quale si propone la regolamentazione delle attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante, conforme alle disposizioni normative delle legge 196/97;

RITENUTO di aderire al programma dei tirocini promossi dall'Università di Sassari per la " Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera";

## IL Direttore Generale


Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitari:

### DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università di Sassari, per l'attività di tirocinio dei propri studenti iscritti presso la "Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera";
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.
- di approvare l'allegato schema di convenzione;

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Galarrida




Il Direttore Amministrativo  
(dr. Claudio Ferri)



Resp. Serv. Affari Generali

add



Il Direttore Sanitario  
(dr. Andrea Corrias)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione  
n° 970 del 12 GIU. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 13 GIU. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



*[Handwritten signature]*

Prof. PG/2014/16179 del 04/06/2014

*RAMM*  
*OK*  
*di Antonio Carta*



Università degli Studi di Sassari

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Direttore: Prof. Antonio Carta

Al Dottor Maurizio Calamida  
ASL 7 CARBONIA  
Via Dalmazia 83  
09013 CARBONIA

Sassari, li 16, maggio, 2014

Alla luce dell'art. 27 del D.P.R. 11/7/80, n. 382, che prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, scrivo per chiedere la Vostra disponibilità a concedere agli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Sassari, di poter svolgere attività di tipo didattico-pratico, ed eventualmente anche di ricerca, nelle Vostre strutture.

In attesa di un Vostro riscontro, che spero sia positivo, presento la mia disponibilità all'eventuale attivazione di una convenzione.

Distinti saluti.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

(Prof. Antonio Carta)



**ASL 7 Carbonia**



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
SASSARI**

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE  
PER FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI FARMACIA OSPEDALIERA**

**TRA**

L'Università degli Studi di Sassari (Cod.fisc. 00196350904), in seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Attilio Mastino, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, P.zza Università, 21;

**E**

L'Azienda ASL 7(Cod.fisc 02261310920),in persona del Dr. Maurizio Calamida, legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Via Dalmazia n.83;

**PREMESSO**

che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che gli articoli 1 e 2 (1°comma) del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

che le Scuole di Specializzazione possono far ricorso all'art. 25 del su richiamato D.P.R. 382/80 per l'attivazione di corsi integrativi a quelli ufficiali;

che l'art. 4 del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 ha esteso l'attribuzione dei contratti anche per attività didattiche a prevalente carattere tecnico professionale nelle Scuole di Specializzazione;

che l'Università di Sassari (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di chimica e Farmacia) potrà avere la necessità di coprire insegnamenti del quadriennio con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

che l'Università di Sassari (Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera – Dipartimento di chimica e Farmacia) ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

che la ASL7 ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

**Viste** le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di Sassari in data Da INSERIRE IN SEGUITO dal Consiglio di Facoltà di Farmacia in data Da INSERIRE IN SEGUITO nonché le deliberazioni del Senato Accademico in data Da INSERIRE IN SEGUITO e dal Consiglio di Amministrazione in data Da INSERIRE IN SEGUITO

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART.1**

L'Azienda ASL di seguito denominato Ente convenzionato, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato facenti capo al Servizio di Farmacia aziendale.

#### **ART.2**

L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art.1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola predetta e per il tirocinio professionale degli specializzandi.

#### **ART.3**

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui all'art.2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con il Direttore della Farmacia Ospedaliera dell'ente convenzionato.

#### **ART.4**

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni Anno Accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/82 citato in premessa, per lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali e per attività didattiche a prevalente carattere tecnico pratico connesse con specifici insegnamenti professionali. I dipendenti in tal senso qualificati, potranno partecipare, previa autorizzazione da parte del Direttore Generale, nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 165/2001.

## **ART.5**

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

## **ART.6**

Le parti si danno reciprocamente atto che:

gli studenti iscritti sono coperti con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

## **ART.7**

La struttura ospitante si impegna affinché agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

## **ART. 8**

Il Direttore della Scuola si impegna a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli iscritti alla Scuola di Specializzazione affinché l'ente convenzionato possa darne comunicazione al R.S.P.P. per gli adempimenti di competenza.

## **ART. 9**

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

## **ART.10**

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

## **ART.11**

Il presente atto, composto da quattro pagine, viene redatto in duplice originale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per l'Università degli Studi di Sassari

Per l'Azienda ASL7

Il Rettore  
(Prof. Attilio Mastino)

Il Direttore Generale  
(Dott. Maurizio Calamida)